



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALANDRINI, FAZZONE, PAGANELLA e MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2023

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

ONOREVOLI SENATORI. — La genesi e lo sviluppo della città e del territorio di Latina hanno caratterizzato un brano significativo della storia italiana del '900: le bonifiche, l'architettura razionalista e l'incontro tra le genti. Littoria, ora Latina, venne inaugurata il 18 dicembre 1932. La prima delle « città nuove » italiane diseguate e realizzate negli anni '30 del XX secolo, in cui era vivo il dibattito in Europa su come organizzare le città e il territorio in funzione dello sviluppo economico e sociale, in cui si teorizzava e si sperimentava l'urbanistica moderna. La fondazione di Littoria completava l'opera di bonifica integrale dell'agro pontino, impresa storica: dal 1926 al 1935 furono bonificati 137.000 ettari, impiegate 18.548.000 giornate-operaio, con il lavoro di 50.000 persone provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni del Veneto e dell'Emilia-Romagna; edificate 3.040 case coloniche, realizzati 16.165 chilometri di canali e 1.360 chilometri di strade.

Ancor prima della bonifica, la pianura Pontina era attraversata dalla « regina viarum », l'antica Via Appia; era una terra ricca di importanti testimonianze etrusche e romane; un paesaggio descritto per la sua selvaggia bellezza da scrittori e viaggiatori del « Gran Tour ». L'eccezionalità della natura pontina colpì anche il governo di allora, che realizzò, nel 1934, il Parco Nazionale del Circeo, a testimonianza dell'importante ecosistema ricco di biodiversità, composto — ancor oggi — da una fascia forestale palustre, la spiaggia, le dune e i laghi costieri.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, Latina diviene negli anni città dell'accoglienza e dell'integrazione. Ospiterà gli esuli italiani provenienti dalla Venezia Giu-

lia, dal Quarnaro e dalla Dalmazia (1945-1947), i rifugiati politici provenienti dalla « cortina di ferro » dell'est Europa (a Latina esisteva il più grande centro di accoglienza e smistamento di profughi e rifugiati in Italia tra il 1957-1991), gli espulsi italiani dall'Algeria e dall'Egitto (1956), dalla Tunisia (1964) e dalla Libia (1970).

In questi 90 anni di vita la città di Latina ha attraversato tutte le tappe che in genere una comunità percorre attraverso centinaia di anni: dalla creazione di un primo tessuto economico e civile, all'affermazione dei settori produttivi e alla conseguente espansione, alla stabilizzazione dei processi, al passaggio a un'economia dei servizi, fino al rallentamento e alla stasi attuale.

Nel dopoguerra, Latina e la sua nuova provincia si sono trovate in una sorta di « anno zero », con un quadro catastrofico: molti i centri urbani con distruzioni superiori all'80 per cento a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la pianura in buona parte tornata impaludata e un reddito per abitante più che dimezzato rispetto a quello nazionale. Partendo da tali condizioni, Latina — per la seconda volta — ha dovuto affrontare il recupero del suo territorio, il risanamento delle reti di infrastrutture e servizi, la costruzione di un sistema economico del tutto nuovo.

Eppure, in pochi decenni, questa eterogenea comunità ha compiuto il miracolo di armonizzare le sue diverse componenti, integrare significative correnti migratorie, divenire protagonista di una impetuosa espansione industriale, trasformare la propria agricoltura, sino a divenire la seconda provincia del Lazio e la prima città dopo Roma.

Sulla scia di tale storia, con il presente disegno di legge si intende favorire la massima diffusione nazionale e internazionale del centenario della città di Latina, attraverso la realizzazione di progetti che presentino ampi e qualificati livelli di collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole, valorizzando le proposte già presenti sul territorio. Gli obiettivi possono essere raggiunti mediante interventi di ideazione e messa a punto su temi della riflessione storica tramite la ricerca storica e scientifica dell'architettura del '900, dell'ambiente e del dialogo interculturale ed inter-religioso.

Le finalità del presente disegno sono:

- celebrare adeguatamente il centenario sul piano nazionale e internazionale;

- realizzare un piano strutturato di azioni per il centenario che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale;

- rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino, come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale;

- valorizzare, con il centenario, il modello di Sistema o Rete per la promozione delle Città di Fondazione dell'agro pontino e romano e delle altre istituzioni culturali partner del progetto « Sistema integrato delle Città di Fondazione » sottoscritto nel 2021, dove il Comune di Latina è ente capofila insieme agli altri sette Comuni aderenti;

- promuovere la « cultura preservata » fatta di musei e archivi e la « cultura mostrata » fatta di eventi di valorizzazione del patrimonio architettonico e storico artistico della città;

- realizzare il museo delle bonifiche e della fondazione della città;

- promuovere la conoscenza dei fenomeni storici, sociali ed economici della città e del suo territorio.

Il Comitato, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, è presieduto dal Presidente del Consiglio, o da un suo delegato, ed è composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal Sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, tutto finalizzato alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si prevedono altresì interventi per la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

Il compito di coordinare le iniziative previste dal presente disegno di legge viene affidato ad un apposito Comitato nazionale che, a partire dal 2023, in stretta collaborazione con la città di Latina, con le associazioni e gli enti locali interessati elaborerà il programma degli interventi.

Il Comitato rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2033 per concludere tutti gli aspetti amministrativi e redigere il bilancio culturale dell'intero programma.

Nel merito, l'articolo 1 descrive le finalità del progetto « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato provvede al finanziamento degli interventi da realizzare negli anni di promozione, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio sto-

rico, architettonico e naturalistico di Latina e del suo territorio, oltre alle celebrazioni inerenti al centenario della fondazione della città.

Nell'articolo 3 viene istituito il Comitato promotore delle iniziative progettate, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della Regione Lazio, o da un suo delegato e dal Sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere il nome e l'immagine della città di Latina e del suo territorio, in Italia e all'estero, oltre

che organizzare gli eventi riguardanti le celebrazioni del centenario di Latina.

L'articolo 4 istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, mentre l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

L'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032 al Comitato ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative informative, culturali, promozionali, scientifiche ed educative.

Nell'articolo 8 viene riportata la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, della redenzione della terra, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

(Obiettivi delle iniziative)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi a Latina e da realizzare tra il 2023 e il 2032, secondo le finalità di cui all'articolo 1, in particolare presso le generazioni più giovani, attraverso i seguenti interventi:

a) la diffusione nazionale ed internazionale della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino del Mediterraneo, delle trasformazioni del territorio, della cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;

b) la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale;

c) il rafforzamento dell'integrazione delle « Città Nuove del Novecento dell'Agro Pontino » e la valorizzazione del progetto « Sistema integrato delle Città di Fondazione », sottoscritto nel 2021, finalizzati a conseguire una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la loro promozione e per quella delle altre istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale;

e) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle « Città di Fondazione dell'Agro Pontino », secondo criteri di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi;

f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un marchio-logo-tipo rappresentativo del centenario;

h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado;

i) l'istituzione del « Festival della Città Nuove », promuovendo incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in una visione europea e internazionale del fenomeno delle città realizzate negli anni '30 del XX secolo, con particolare attenzione a quanto realizzato nel bacino del Mediterraneo;

l) la riorganizzazione e la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di La-

tina, attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti, finalizzate a una loro migliore fruizione da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;

m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento anche all'Unione europea;

n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

2. Il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » ha la propria sede principale nel comune di Latina e può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di

promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto al Comitato stesso.

3. Il Comitato, anche avvalendosi delle collaborazioni di soggetti privati, ha il compito di coordinare e monitorare lo svolgimento delle iniziative promosse ai sensi dell'articolo 2, di elaborare un adeguato programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con particolare attenzione ai luoghi del Novecento.

4. Al Comitato possono aderire, con il consenso dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a contribuire alla promozione e allo sviluppo delle attività di celebrazione del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».

5. Il Comitato rimane in carica fino alla data di 31 dicembre 2033 ed entro la stessa data predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. La relazione e il rendiconto sono pubblicati con mezzi elettronici per consentire ai cittadini di conoscere l'operato e le spese sostenute.

6. Le iniziative riguardanti i temi e le pratiche sviluppate nell'ambito delle celebrazioni del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Fondazione « Latina 2032 »)

1. È istituita la Fondazione « Latina 2032 », senza scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, secondo le indicazioni del Comitato « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La Fondazione « Latina 2032 » ha la propria sede principale nel comune di Latina e può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

3. La Fondazione « Latina 2032 » è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Atto costitutivo e statuto della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Sono organi della Fondazione « Latina 2032 »:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) l'Organo di controllo.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione « Latina 2032 ».

3. L'atto costitutivo deve comunque prevedere:

- a) la denominazione dell'ente;
- b) l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- c) l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- d) la sede legale;
- e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- g) la nomina dei primi componenti degli organi di cui al comma 1;
- h) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- i) la durata dell'ente, se prevista.

4. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della Fondazione «Latina 2032», anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 6.

(Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione «Latina 2032» è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024.

2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

Art. 7.

(Contributo straordinario al Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le iniziative e le celebrazioni previste nella presente legge è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, pari a 1.200.000 euro per il 2024 e al milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo di utilizzare parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00